

COMUNE DI CORDIGNANO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SALE COMUNALI **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.6.2022**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241 e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Cordignano, disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzati e Privati.

2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:

- a) Centro didattico-culturale sito in via Piave 1
- b) Centro Giovani sito in via Piave 1
- c) Sala riunioni presso Centro Culturale "E. Francesconi" sita in via Vittorio Veneto 51
- d) Teatro "E. Francesconi" sito in via Vittorio Veneto 51
- e) Aula magna presso la Scuola Secondaria di Primo Grado sita in via Vittorio Veneto 12
- f) Centro Polifunzionale sito in via Garibaldi 27

3. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.

4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S.

ART. 2 – FINALITÀ

1. L'utilizzo delle sale pubbliche viene concesso secondo le seguenti:

- a) per manifestazioni di carattere istituzionale, culturale, scientifico, artistico, ricreativo e sociale, organizzate, promosse e/o patrocinate dal Comune;
- b) alle Associazioni locali che hanno sede o operano nel territorio per attività di tipo culturale, aggregativo-ricreativo e sportivo a carattere continuativo.

2. Detti locali possono altresì essere messi a disposizione dei soggetti di cui all'art.1 comma 1 per finalità anche diverse da quelle prioritarie di cui al comma precedente, compatibilmente con la destinazione d'uso dei locali e con il calendario delle iniziative organizzate dal Comune o dallo stesso promosse o patrocinate.

3. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti aventi la stessa priorità, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta al protocollo comunale, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.

ART. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D'USO DEI LOCALI

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

- a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale
- b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997
- c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.09.91, n. 266 ed iscritte all'Albo Regionale di cui alla L. R. 30.08.93, n. 40)
- d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 391/91)
- e) Comitati di partecipazione
- f) Partiti e Movimenti politici
- g) Organizzazioni Sindacali
- h) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse
- i) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private

j) Gruppo volontari Protezione civile

k) Privati

l) Enti pubblici

2. L'attività effettuata da tutti i soggetti di cui al punto precedente non dovrà essere svolta in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

3. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

ART. 4- TIPI DI CONCESSIONE

1) Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto l'autorizzazione:

a) a titolo gratuito,

b) a titolo oneroso.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCALI

1) I locali di cui all'art. 1 possono essere concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli e depositata all'ufficio protocollo del comune.

2) I locali possono essere concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione. Non sono ammesse concessioni a carattere esclusivo.

3) L'accesso ai locali avviene attraverso i soggetti richiedenti ed individuati nel provvedimento autorizzativo.

4) Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 8. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'atto di accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.

5) Presso l'Ufficio competente è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ ED ONERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.

2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.

3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.

4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni ed al recupero delle spese, qualora il danno sia attribuibile a negligenza o cattivo uso. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, si applica ad esso una penale di € 300,00 oltre alla spesa per il ripristino del locale ed eventualmente si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto al comma 13 del presente articolo.

5. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione.

6. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il responsabile del procedimento o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.

7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
8. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
9. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
10. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico - sanitarie ed in particolare il divieto di fumare.
11. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
12. L'inadempienza alla concessione ed al presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, il richiamo, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

ART. 7 - MODALITÀ DELLA RICHIESTA

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata all'ufficio protocollo per iscritto anche tramite posta elettronica, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso l'Ufficio competente oppure scaricabile direttamente dal sito internet comunale, nei termini indicati nel presente regolamento, e sottoscritta da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, l'Ufficio istruttore provvederà al rilascio della concessione indicando:
 - le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
 - la tariffa d'utilizzo.
3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla data della manifestazione. Contestualmente alla presentazione dell'istanza il richiedente ha facoltà di chiedere la concessione del patrocinio comunale per l'iniziativa proposta, motivando le ragioni di pubblico interesse a supporto della richiesta: in questo caso la richiesta deve essere presentata almeno 20 giorni prima.
4. A fronte delle istanze presentate, l'Ufficio istruttore provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di accoglimento o non accoglimento della richiesta entro i 7 giorni successivi.
6. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI

ART. 9 - UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DELLE SALE

1. L'utilizzo è a titolo gratuito, previo visto del Sindaco, nei casi in cui:
 - a) le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o con patrocinio dell'amministrazione comunale;
 - b) le manifestazioni siano organizzate dalle istituzioni scolastiche comunali, pubbliche o private, dalla scuola di musica "A. Felet", dall'Associazione LaBandaDiCordignano e dalle Parrocchie, dall'Associazione Pro Loco Cordignano, dalle associazioni senza fine di lucro con sede legale o operativa a Cordignano, dai gruppi consiliari presenti in consiglio comunale per un solo utilizzo mensile, dai partiti o gruppi politici nei 40 giorni antecedenti la data delle sole elezioni amministrative.

2. I provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, con le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 10 - UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DELLE SALE

1. La concessione a titolo oneroso delle sale è prevista in tutti i casi ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 9 comma 1.

ART. 11 – TARIFFE

1. Le tariffe di concessione dei locali sono quelle definite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. Distinguendo laddove lo riterrà opportuno, in periodo estivo (16 aprile / 15 ottobre) e periodo invernale (16 ottobre / 15 aprile).

2. La Giunta Comunale, provvederà ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento sulla base dell'andamento dei costi di gestione delle strutture.

3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente rispetto all'utilizzo secondo le modalità previste nella concessione. Nelle tariffe, sono comprese le spese relative al consumo dell'acqua, riscaldamento, energia elettrica, pulizie.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 104 dello Statuto Comunale ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.

2. Il presente regolamento approva il precedente. Le convenzioni in essere in merito all'utilizzo delle sale prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.